

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Debbo far osservare alla Commissione che le spese chiamate di *rappresentanza*, le quali forse con parola più appropriata si potevano dire *indennità*, appartengono ai rettori ed ai presidi delle facoltà. Ora, chiunque abbia letto tanto la legge Casati quanto le altre che regolano l'istruzione pubblica nel regno d'Italia, chiunque sappia in generale quali siano le attribuzioni ed i doveri dei rettori in tutte le Università, si persuaderà di leggieri che, quando in un'Università non c'è un rettore incaricato di questa sola funzione, ma un professore il quale ha l'ufficio di rettore, e non lo ha perennemente, ma temporaneamente, è giusto che questo professore per le funzioni che esercita, per le maggiori fatiche che sostiene abbia un'indennità.

Quanto ai presidi io penso che si possa applicare la stessa ragione.

Per esempio, la legge Casati, all'articolo 165, tabella B, stabilisce che i presidi, i quali danno gli esami speciali, abbiano un doppio assegno, e quando, per effetto della legge 31 luglio, le propine sono state abolite, e di certo non è stato abolito il dovere del preside tanto nel convocare le facoltà e nel vigilare sull'esercizio delle cattedre di ciascuna facoltà, quanto nel presiedere le Commissioni d'esame, bisogna pure che, cessate le propine, si supplisca con uno stipendio.

Ricorderò a questo stesso proposito che la legge Imbriani, la quale regge l'istruzione universitaria nelle provincie napoletane, assegna ai presidi 600 lire d'indennità.

Perciò io credo che sarebbe impossibile togliere tanto ai rettori, quanto ai presidi le indennità che sono state proposte sotto il titolo di rappresentanza, titolo che a me pure sembra inesatto.

Pregherei quindi la Camera d'ammettere questa medesima spesa sotto il titolo d'indennità.

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bonghi.

BONGHI. Mi duole di dovermi opporre al ministro della istruzione pubblica, ma poichè egli è stato ieri così tenero della legge ed ha detto con tanta giustizia che non bisogna coi regolamenti tentare di violarla di soppiatto, io credo di potere con poche parole persuaderlo, che secondo la legge 31 luglio 1862, legge alla quale io mi sono opposto quanto più ho saputo e potuto, ma che però non è meno legge, non si può consentire ai rettori ed ai presidi alcuna indennità.

Cominciamo dal dire perchè il ministro stesso che ha fatto approvare dalla Camera la legge del 31 luglio 1862 abbia poi introdotto, sotto il nome di spese di rappresentanza, una indennità di lire 2000 ai rettori e di lire 1500 ai presidi; l'ha fatto perchè la legge sua stessa gli impediva troppo apertamente di concedere questo soprassoldo sotto altro nome, ma a concederlo come rappresentanza; la violazione della legge, per essere più ascosa, non meno è certa.

Il concetto del legislatore in quella legge è stato

che lo stipendio dei professori, tolto ogni provento eventuale, si dovesse aumentare in maniera che qualunque altro ufficio fosse loro richiesto, o di esaminatore, o di rettore, o di preside, da quello di direttore di gabinetto in fuori, non dovesse dare diritto a nessuna aggiunta di stipendio di sorta, giacchè il compenso s'intendeva compreso nell'aumento dello stipendio. Finchè dunque esiste quella legge, per lo stesso criterio con cui fu fatta, non è possibile accordare oggi ai rettori ed ai presidi un nuovo aumento di stipendio sotto il titolo di *Spese di rappresentanza*, o qualunque altro, altrimenti saremmo condotti a pagare anche l'ufficio temporaneo di esaminatori e tutta l'economia della legge sarebbe distrutta.

Oltre di che, se accordassimo l'aumento, noi rischieremo di violare anche un altro capoverso dell'articolo 2 della legge stessa del 1862, dove è detto, che non può un professore insegnante cumulare in istipendii per varii fondi ed oltrepassare gli 8000 franchi all'anno. Infatti, quando noi concedessimo lire 2000 ai rettori, potrebbe avvenire che se essi già avessero raggiunto uno stipendio di oltre i 6,000 franchi, verrebbero coi 2000 franchi di rappresentanza ad oltrepassare i franchi 8000 all'anno.

Io comprendo che così la condizione dei rettori e dei presidi è danneggiata, se si considera soltanto questa loro qualità, e non si pon mente al beneficio che ricevono sotto altro titolo: capisco che essi si troveranno oggi senza quel compenso che godevano prima della legge del 1862. Ma pensino che in qualità di professori, in luogo di avere 3500 o 4000 franchi, ne hanno 6000. Cotesti rettori adunque e cotesti presidi, per farsi ragione, per querelarsi meno e pretendere meno, pensino non a quel compenso temporaneo d'un servizio passaggero che è stato loro tolto, ma a quel compenso perenne e durabile che è stato loro accresciuto.

Io comprendo che la legge del 1862 non è informata ad un buon principio, ma non si deve riformarla in questa maniera; e non bisogna che, essendo stata introdotta una legge nuova la quale produce per un verso alcuni aggravi ed alcuni sgravii per un altro, essa sia attuata in quanto agli aggravi maggiori che impone al bilancio, ma non già in quanto agli sgravii, coi quali gli compensava in qualche parte, ed un regolamento sopraggiunse a rimettere gli aggravi che la legge toglieva. Altrimenti che accadrebbe? Voi avete introdotto nel bilancio in forza della legge del 1862 gli aggravi maggiori del soldo da darsi ai professori come compenso complessivo d'ogni servizio che lo Stato chieda loro; e poi venite con un decreto e un regolamento a forzare i contribuenti a pagare con compensi speciali dei servizi speciali, a pagargli sotto un titolo che è persino ridicolo; giacchè è ridicolo il dire che i rettori e i presidi abbiano rappresentanza e debbano essere fatti indenni della spesa che lor costi.

A me duole che la legge sia così fatta; ma il meglio che possiamo fare si è di rispettarla per ora e di vedere